SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

252ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENEREDÌ 21 APRILE 1978

Presidenza del vice presidente VALORI,
indi del vice presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . *Pag.* 10983

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante 10983

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente 10983

Presentazione del testo degli articoli proposto dalla 2ª Commissione permanente per il disegno di legge n. 1031 10983

Presentazione di relazioni 10983

Seguito della discussione:

« Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, concernente norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati » **(1148).**

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, concernente norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati »:

ABBADESSA (*Misto-MSI-DN*) . . . . *Pag.* 11004
ARIOSTO (*PSDI*) 11011
BALBO (*Misto-PLI*) 11011
BONIFACIO, *ministro di grazia e giustizia* . . 10987 e *passim*
COCO (*DC*), *relatore* . . . . . 10987 e *passim*
DE GIUSEPPE (*DC*) 11001
FERRALASCO (*PSI*) 11008
* MASULLO (*Sin. Ind.*) 10999
MODICA (*PCI*) 11007
NENCIONI (*DN-CD*) . . . . . 10986 e *passim*
VENANZETTI (*PRI*) 11003

INTERROGAZIONI

Annunzio 11011

Da svolgere in Commissione 11012

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI SABATO 22 APRILE 1978 11012

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

Presidenza del vice presidente VALORI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale.

B A L B O , *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

P R E S I D E N T E . In data 20 aprile 1978, è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno:

« Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 113, concernente l'acceleramento delle procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali nel Mezzogiorno » (1173).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè delle relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783 » (1171) (*Approvato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente

P R E S I D E N T E . Su richiesta della 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: ANDERLINI ed altri: — « Adeguamento del contributo annuo disposto con legge 23 aprile 1975, n. 143, in favore dell'Issoco e modifica del nome del beneficiario » (629), già assegnato a detta Commissione in sede referente.

Annunzio di presentazione del testo degli articoli proposto dalla 2ª Commissione permanente per il disegno di legge n. 1031

P R E S I D E N T E . La 2ª Commissione permanente (Giustizia), in data 20 aprile 1978, ha presentato il testo degli articoli, proposto dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: LAPENTA ed altri. — « Modifica dell'articolo 187 della legge fallimentare relativo alla domanda di amministrazione controllata » (1031).

Annunzio di presentazione di relazioni

P R E S I D E N T E . A nome della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), in data 20 aprile 1978, il senatore Murmura ha pre-

sentato la relazione sul disegno di legge: SIGNORELLO ed altri. — « Norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge — anche esso dipendente dello Stato — sia chiamato a prestare servizio all'estero » (346).

A nome della 4ª Commissione permanente (Difesa), in data 20 aprile 1978, il senatore Signori ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Realizzazione di una rete nazionale per il rilevamento dei dati meteorologici via satellite » (887).

A nome della 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in data 20 aprile 1978, il senatore Innocenti ha presentato la relazione sul disegno di legge: DE GIUSEPPE ed altri. — « Equipollenza delle lauree in economia politica e in economia aziendale con la laurea in economia e commercio » (1113).

A nome delle Commissioni permanenti riunite 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) e 11ª (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale), i senatori Colombo Vittorino (Veneto) e Labor hanno presentato una relazione unica sui seguenti disegni di legge:

PACINI ed altri. — « Ricongiunzione dei servizi lavorativi ai fini previdenziali » (69);

LABOR ed altri. — « Ricongiunzione dei periodi assicurativi per i lavoratori » (290);

CODAZZI Alessandra ed altri. — « Pensione unica e ricongiunzione dei periodi assicurativi » (341);

GAROLI ed altri. — « Norme per la generalizzazione della ricongiunzione dei vari periodi assicurativi » (753);

RIVA ed altri. — « Riscatto dei servizi prestati con iscrizione obbligatoria all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) agli effetti della pensione erogata dalle Casse di previdenza amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro » (929).

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, concernente norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati » (1148)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, concernente norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati »

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, concernente norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati ».

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo proposto dalla Commissione, con l'avvertenza che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire. Se ne dia lettura.

B A L B O , *Segretario*:

Articolo unico.

Il decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, concernente norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1,

al secondo comma sostituire le parole: « Art. 419-*bis* » con le seguenti: « Art. 420 »;

al secondo comma sostituire le parole: « compie atti diretti » con le parole: « commette un fatto diretto »;

al terzo comma dopo la parola: « distruzione », aggiungere le seguenti: « o il danneggiamento ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Dopo l'articolo 289 del codice penale è inserito il seguente:

" Art. 289-*bis* - (*Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione*). — Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Alle ipotesi previste dal secondo e terzo comma e dalla seconda parte del comma precedente non si applica l'articolo 69 ".

L'articolo 630 del codice penale è sostituito dal seguente:

" Art. 630 - (*Sequestro di persona a scopo di estorsione*). — Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sè o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Quando la persona sequestrata è liberata senza che sia stato conseguito il prezzo della liberazione, la pena prevista nel primo comma è diminuita. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605.

Nel caso previsto dalla seconda parte del comma precedente se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Alle ipotesi previste dal secondo e terzo comma e dal comma precedente non si applica l'articolo 69 " ».

All'articolo 4,

il primo comma dell'articolo 165-*ter* è sostituito dal seguente:

« Art. 165-*ter*. - (*Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Ministro dell'interno*). — Il Ministro dell'interno, direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, appositamente delegati, può chiedere all'autorità giudiziaria competente copie di atti processuali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti non colposi previsti dai capi I e II del titolo I del libro II del codice penale e dei delitti indicati negli articoli 306, 422, 423, 426, 428, 432, primo comma, 433, 438, 439, 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice, nonchè dei delitti previsti dagli articoli 1 e 2, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni e dall'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito nella legge 30 aprile 1976, n. 159, come sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, numero 863. Eguale richiesta può essere fatta per la raccolta e la elaborazione dei dati da utilizzare in occasione delle indagini per gli stessi delitti »;

all'ultimo comma sostituire le parole: « il giudice » con le parole: « l'autorità giudiziaria ».

All'articolo 8,

all'ottavo comma dell'articolo 226-*quater* sopprimere le parole: « in qualunque processo ».

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Nei procedimenti per il delitto previsto dall'articolo 289-*bis* del codice penale si ap-

plicano le disposizioni processuali vigenti per il delitto previsto dall'articolo 630 del codice penale ».

All'articolo 11,

al primo comma sostituire le parole: « necessario all'identificazione o comunque » con le parole: « strettamente necessario al solo fine dell'identificazione e comunque »;

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Dell'accompagnamento e dell'ora in cui è stato compiuto è data immediata notizia al procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui ai commi precedenti, ordina il rilascio della persona accompagnata »;

dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« Al procuratore della Repubblica è data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui è avvenuto ».

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« Chiunque aliena, loca o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonchè le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al primo comma hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'autorità di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali, stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977 e in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

La comunicazione di cui ai precedenti commi può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale.

Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire tre milioni. La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonchè dai vigili urbani del comune ove si trova l'immobile. La sanzione è applicata dal sindaco ed i proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706 ».

P R E S I D E N T E . All'articolo uno è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

B A L B O , *segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Chiunque danneggia o distrugge impianti di pubblica utilità o di ricerca o di elaborazione dati, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da tre a otto anni.

Il tentativo è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni ».

1. 1 NENCIONI, BONINO, TEDESCHI, ARTIERI, BASADONNA, GATTI, MANNO, PAZIENZA, PLEBE

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, l'emendamento che abbiamo proposto ritiene di prevedere, sempre nei limiti di cui al decreto-legge, senza mutare la dosimetria penale delle previsioni, come pare sia logico, una ipotesi criminosa e il suo tentativo. Se la formulazione della norma, cioè quella di prevedere come ipotesi criminosa il quasi tentativo, per prevedere poi l'ipotesi criminosa dell'evento raggiunto, sia stata adottata per prevedere il tentativo con una pena superiore a quella stabilita dall'articolo 56, mi pare che la soluzione proposta rispetti anche queste

aspettative, perchè il secondo comma dell'emendamento sostitutivo dell'intero articolo dice che il tentativo è punito con la pena della reclusione da 1 a 4 anni. Perchè il tentativo? Perchè la dizione dell'articolo « il fatto » non è chiaro che cosa significhi e porterebbe ad una giurisprudenza contrastante, che praticamente renderebbe di difficile applicazione la norma. « Chiunque commette un fatto diretto », significa un fatto idoneo, non idoneo, diretto in modo equivoco, diretto in modo non equivoco? Tante sarebbero le ipotesi, mentre la previsione giuridico-penale e il tentativo sono di una chiarezza cristallina.

Ecco la ragione per cui prego l'Assemblea di esaminare questo aspetto nei limiti del decreto, perchè non si muta la pena nè si muta la previsione; soltanto si adotta, ad avviso di chi vi parla, una dizione più corretta non in senso letterale, ma più efficace nei suoi effetti, nei suoi obiettivi.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

C O C O , *relatore*. Ritengo che i motivi addotti dal collega Nencioni per questo emendamento siano di indubbio pregio e rilievo. Però in Commissione, seguendo la direttiva del Governo, si è ritenuto che sia meglio questo reato, come era detto nella relazione governativa, a consumazione anticipata, perchè appunto si voleva colpire soprattutto il fatto diretto a raggiungere quell'evento.

Peraltro, la dizione qui presentata dell'articolo 420 è il frutto di una riflessione in Commissione, in quanto prima si parlava di atti diretti a danneggiare, poi di un fatto diretto, per armonizzarlo al sistema del codice. Ritengo perciò che tutto sommato possa restare la dizione approvata in Commissione; mi rimetto comunque a quello che pensa il Governo, che in fondo ha un po' la responsabilità principale della struttura logica e tecnica di questo provvedimento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, sarei contrario all'emendamento Nencioni. Abbiamo costruito l'ipotesi del primo comma come ipotesi di attentato. Prendiamo ad esempio l'articolo 295 del codice penale: attentato alla vita del Capo di uno Stato estero; anche qui è prevista prima la figura di chi attenta alla vita e poi c'è l'altra previsione del caso in cui derivi la morte del Capo dello Stato estero. Questo articolo è costruito in termini, vorrei dire, analoghi, e inoltre è costruito in modo che dal secondo comma l'evento sia in ogni caso posto direttamente a carico dell'autore del fatto.

Queste le ragioni sostanziali che militano a favore del testo del Governo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 1. 1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, sul quale il relatore si è rimesso al Governo e il Governo si è dichiarato contrario.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 2. Se ne dia lettura.

B A L B O , *segretario*:

Sostituire i commi dal primo al sesto con i seguenti:

« Dopo l'articolo 289 del codice penale è inserito il seguente:

" Art. 289-*bis*. - (*Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione*). — Chiunque sequestra una persona per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con l'ergastolo.

In caso di concorso di più persone nel reato per il concorrente che dissociandosi dagli altri determini la liberazione del sequestrato la pena è della reclusione da uno a otto anni ".

2. 1 NENCIONI, BONINO, TEDESCHI, ARTIERI, BASADONNA, GATTI, MANNO, PAZIENZA, PLEBE

In via subordinata all'emendamento 2. 1, *sostituire i commi primo, secondo e terzo con i seguenti*:

« Dopo l'articolo 289 del codice penale è inserito il seguente:

" Art. 289-*bis*. - (*Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione*). — Chiunque sequestra una persona per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la pena della reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte quale conseguenza non voluta dal colpevole, la pena è della reclusione di trenta anni " ».

2. 2 NENCIONI, BONINO, TEDESCHI, ARTIERI, BASADONNA, GATTI, MANNO, PAZIENZA, PLEBE

In via subordinata all'emendamento 2. 1, *sostituire il quinto comma con il seguente*:

« In caso di concorso di più persone nel reato per il concorrente che, dissociandosi dagli altri, determini la liberazione del sequestrato la pena è della reclusione da due a otto anni. Se dopo la liberazione la persona sequestrata muore per cause ascrivibili al sequestro, la pena è della reclusione da due a diciotto anni ».

2. 3 NENCIONI, BONINO, TEDESCHI, ARTIERI, BASADONNA, GATTI, MANNO, PAZIENZA, PLEBE

In via subordinata all'emendamento 2. 1, *sopprimere il sesto comma.*

2. 4 NENCIONI, BONINO, TEDESCHI, ARTIERI, BASADONNA, GATTI, MANNO, PAZIENZA, PLEBE

Sostituire il sesto comma con il seguente:

« Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma ».

2. 10 IL GOVERNO

Sostituire i commi dall'ottavo alla fine dell'articolo, con i seguenti:

« Art. 630. - (*Sequestro di persona a scopo di estorsione*). — Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto come prezzo della liberazione è punito con l'ergastolo.

In caso di concorso di più persone nel reato per il concorrente che dissociandosi dagli altri determini la liberazione del sequestrato senza che tale evento sia conseguenza del pagamento del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605 ».

2. 5 NENCIONI, BONINO, TEDESCHI, ARTIERI, BASADONNA, GATTI, MANNO, PAZIENZA, PLEBE

In via subordinata all'emendamento 2. 5, *sostituire i commi ottavo e nono con i seguenti*:

« Art. 630. - (*Sequestro di persona a scopo di estorsione*). — Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto come prezzo della liberazione è punito con la pena della reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte quale conseguenza non voluta dal colpevole, la pena è della reclusione di trenta anni ».

2. 6 NENCIONI, BONINO, TEDESCHI, ARTIERI, BASADONNA, GATTI, MANNO, PAZIENZA, PLEBE

In via subordinata all'emendamento 2. 5, *al terz'ultimo comma sostituire il secondo periodo con il seguente*:

« In caso di concorso di più persone nel reato per il concorrente che dissociandosi dagli altri determini la liberazione del sequestrato senza che tale evento sia conse-

guenza del pagamento del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dàl l'articolo 605 ».

2.7 NENCIONI, BONINO, TEDESCHI, ARTIERI, BASADÒNNA, GATTI, MANNO, PAZIENZA, PLEBE

In via subordinata all'emendamento 2.5, *sostituire il penultimo comma con il seguente*:

« Nell'ipotesi prevista dalla seconda parte del precedente comma, se per cause ascrivibili al sequestro il soggetto passivo muore, la pena è della reclusione da sei a quindici anni ».

2.8 NENCIONI, BONINO, TEDESCHI, ARTIERI, BASADONNA, GATTI, MANNO, PAZIENZA, PLEBE

In via subordinata all'emendamento 2.5, *sopprimere l'ultimo comma.*

2.9 NENCIONI, BONINO, TEDESCHI, ARTIERI, BASADONNA, GATTI, MANNO, PAZIENZA, PLEBE

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, e a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma ».

2.11 IL GOVERNO

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Prendo la parola per illustrare tutti gli emendamenti da me presentati insieme ad altri colleghi. Cominciamo dall'emendamento 2.1. Abbiamo ritenuto che, in questo delicato momento, la norma da inserire nel codice penale contenente la nuova ipotesi criminosa di sequestro di persona, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, dovesse contenere un deterrente che possa costituire prevenzione. Altrimenti, onorevoli colleghi, concepiamo norme assolutamente inutili, che si collocano nel nostro istituto penale e che possono avere anche previsioni di pene più gravi, per cui chi poi sarà ristretto nei ferri della giustizia punitiva potrà subire conseguenze maggiori. Ma, certamente, non hanno nè possono avere effetto deterrente.

Come ho detto nella discussione generale, poichè sono contrario personalmente alla pena di morte, data la gravità del reato di sequestro di persona sia a scopo di estorsione sia a scopi terroristici, occorre prevedere per fini di prevenzione una pena di una certa gravità. Pertanto proponiamo, nell'un caso e nell'altro, la pena dell'ergastolo, pur lasciando come ipotesi degradata la norma contenuta nel decreto-legge. Cioè, se gli autori pongono in essere un'attività, dissociandosi in caso di concorso dagli altri concorrenti, diretta a liberare il sequestrato, la pena è fortemente diminuita. Ed è giusto che la pena venga fortemente diminuita non solo per invitare i criminali ad agire in questo senso, ma anche per una ragione più profonda di carattere giuridico. Nel nostro istituto penale è prevista come discriminante la desistenza operosa e sulla linea di questo concetto la differenza tra la pena dell'ipotesi criminosa e la pena di chi si adopera per attenuare le conseguenze è quindi giustificata.

Per quanto concerne l'articolo 289-*bis*, abbiamo proposto, con criteri che riteniamo tecnicamente più in armonia con il nostro codice penale, questa dizione: « Chiunque sequestra una persona per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con l'ergastolo. In caso di concorso di più persone nel reato per il concorrente che, dissociandosi dagli altri, determini la liberazione del sequestrato la pena è della reclusione da 1 a 8 anni ».

Per quanto concerne l'articolo 289, nella previsione che questa pena così grave, per ragioni che non riesco a comprendere, non sia accolta dall'Assemblea, ho ritenuto di dare della norma una dizione che ritengo più corretta, mantenendo le previsioni di pena previste nel decreto-legge. Perchè ho adoperato un'altra dizione e perchè la ritengo più corretta? Senza che mi attardi a spiegarlo, i colleghi se ne potranno rendere conto ascoltando la dizione da me proposta: « Chiunque sequestra una persona per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la pena della reclusione da 25 a 30 anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte quale conseguenza non voluta del colpevole, la pena è della reclusione di 30 anni » È questa una dizione più agevole, in armonia con la dizione dell'articolo 630 del codice penale che prevede il sequestro di persona per estorsione.

Con l'emendamento 2. 3 si prevede, in via subordinata, la stessa norma contenuta nel decreto-legge, soltanto riordinandola un po'. Recita l'emendamento proposto: « In caso di concorso di più persone nel reato, per il concorrente che, dissociandosi dagli altri, determini » — ecco la differenza sostanziale — « la liberazione del sequestrato la pena è della reclusione da due a otto anni ». La dizione del decreto-legge suona invece così: « Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da 2 a 8 anni ». La dizione è più confusa. « È punito con la reclusione da due a otto anni » suona male: chi determina la liberazione è punito. Va bene che si prevede una pena diversa, ma sembra veramente di voler giudicare negativa sotto il profilo penale una azione che invece, sia pure a livello di delinquenza, è meritoria. A parte ciò, è più corretto adottare la dizione da noi proposta perchè con essa si chiede una azione che « determini » la liberazione del sequestrato; altrimenti è difficile sapere quale azione si voglia identificare quando si dice, come nel decreto-legge: « si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà ». Dicendo « determini la liberazione » si indica che deve trattarsi di un'azione concreta che il magistrato possa individuare.

La seconda parte dell'emendamento 2. 3 recita: « Se dopo la liberazione la persona sequestrata muore per cause ascrivibili al sequestro », mentre il decreto-legge dice: « Se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione ». È più chiaro precisare la circostanza di tempo all'inizio del periodo: « Se dopo la liberazione la persona sequestrata muore... eccetera ».

L'emendamento 2. 6 riguarda la previsione del sequestro a scopo di estorsione. Anche qui noi proponiamo l'ergastolo. Nel caso che si ritenga tale pena non in armonia con la gravità del reato e si voglia mantenere la previsione di pena del decreto-legge, ho proposto un emendamento subordinato che suona così: « Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire per sè, o per altri un ingiusto profitto come prezzo della liberazione è punito con la pena della reclusione... », come previsto dal decreto-legge. « Se dal sequestro deriva comunque la morte — e preciso sempre — quale conseguenza non voluta dal colpevole, la pena è della reclusione di trenta anni ».

Poi prevedo la stessa norma analoga all'articolo 289-*bis*: « In caso di concorso di più persone nel reato per il concorrente che, dissociandosi dagli altri, determini la liberazione del sequestrato, senza che tale evento sia conseguenza del pagamento del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605 ». E ancora: « Nell'ipotesi prevista dalla seconda parte del precedente comma, se per cause ascrivibili al sequestro il soggetto passivo muore, la pena è della reclusione da sei a quindici anni ».

Per l'ultimo comma ho visto che è stato presentato dal Governo un emendamento che io accetto e, pertanto, l'emendamento 2. 9 viene ritirato, così come il 2. 4 ad esso collegato.

Concludendo, onorevole Ministro, ho ritenuto, sia pure proponendo per il 289-*bis* e per il 630 una dizione più corretta, di prevedere l'ergastolo, e subordinatamente una dizione che ritengo giuridicamente più esatta. Accetto l'emendamento del Governo per quanto concerne l'ultimo comma dell'articolo 2.

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia.* Signor Presidente, gli articoli 289-*bis* e 630, avendo previsto nel secondo comma la pena della reclusione pari a quella massima, fanno sorgere problemi nel caso in cui esistano attenuanti. Infatti, ai sensi dell'articolo 75 del codice penale, nell'ipotesi prevista dal terzo comma degli articoli 289-*bis* e 630, cioè quella riguardante reati puniti con l'ergastolo, in presenza di una circostanza attenuante dovrebbe applicarsi la reclusione da venti a ventiquattro anni, mentre, nella meno grave ipotesi prevista dal secondo comma — il secondo comma è quello che prevede la pena di trenta anni —, in caso di attenuante opererebbe la regola generale che comporta una diminuzione non eccedente il terzo, cioè in sostanza una pena più grave, compresa tra venti e ventinove anni, undici mesi e ventinove giorni di reclusione.

Questi emendamenti, che sono identici sia per l'articolo 289-*bis* che per l'articolo 630, sono necessari. Abbiamo recepito dall'articolo 65 del codice penale la disciplina che nel testo originario era riferita all'ipotesi di pena di morte. Gli emendamenti, in sostanza, rispondono ad un duplice scopo: evitare una irrazionalità della disciplina (evitare cioè che, in presenza di una diminuente, questa abbia una incidenza minore nell'ipotesi in cui è prevista la pena della reclusione per trent'anni, rispetto all'ipotesi dell'ergastolo) e rendere la disciplina complessiva molto più rigorosa proprio per l'ipotesi dell'ergastolo, stabilendo che la diminuente giuochi in quei limiti in cui un tempo giocava nei casi in cui la legge prevedeva la pena di morte.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

C O C O , *relatore.* Sono contrario nel merito all'emendamento 2. 1 perchè l'opinione della Commissione è che, a prescindere da ogni osservazione sulla congruità della pena dell'ergastolo per il semplice sequestro a scopo di eversione o di estorsione, se si punisce con l'ergastolo il semplice sequestro, ne derivi o no la morte del sequestrato, si dà una specie di incentivo a determinare appunto la morte del sequestrato stesso.

Per quanto riguarda l'emendamento 2. 2, si tratta di una modifica formale. In via generale ritengo — e questa è stata l'opinione della Commissione — che, essendo questo un decreto governativo formulato nel suo complesso dal Governo adoperando anche certe espressioni che si sono ritenute le più idonee, sia opportuno, anche se le proposte avanzate sono tecnicamente pregevoli, conservare le dizioni originarie. Pertanto sono contrario.

A proposito dell'emendamento 2. 3 mi sembra invece che sia migliore la dizione del Governo che dice: « Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in un modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà ». In merito ho scritto nella relazione che il « trattamento diverso (sanzione penale comparativamente assai meno severa) è previsto per il concorrente che: *a*) si dissocia dagli altri; *b*) opera contrastando l'esecuzione del comune disegno criminoso; *c*) determina, come conseguenza della dissociazione e dell'opera contraria, la liberazione del sequestrato ». Quindi mi sembra che nella *ratio* della legge vi sia un passaggio che non vedo invece nell'emendamento 2. 3. Perciò sono contrario.

Sono favorevole all'emendamento 2. 10 presentato dal Governo, mentre per quanto riguarda gli emendamenti 2. 5, 2. 6, 2. 7 e 2. 8 debbo esprimere parere contrario per le osservazioni che ho fatto precedentemente e cioè per l'opportunità di lasciare la dizione del decreto governativo così come è stato modificato in Commissione, in quanto ogni modifica potrebbe alterare l'architettura espressiva, per così dire, del decreto come è stato presentato in Aula.

Sono favorevole all'emendamento 2. 11, presentato dal Governo, in quanto non fa altro che ripetere per il reato di sequestro a scopo di estorsione quanto era detto per il reato di sequestro a scopo di sovversione.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia.* Concordo con le considerazioni fatte dal relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2. 1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2. 2, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2. 3, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori.

N E N C I O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Onorevoli colleghi, ho ascoltato con molta cura la diagnosi fatta dal relatore su questo emendamento; praticamente il relatore ha letto una parte della sua relazione, ma non ci ha spiegato che differenza ci possa essere fra una frase generica che non dice nulla ed una frase precisa come la seguente: « determini la liberazione del sequestrato ». Infatti determinare la liberazione del sequestrato — ripeto — è una dizione molto precisa in quanto si riferisce ad un'azione che, come ho già detto, a livello di delinquenza, è meritoria; invece la dizione « si adopera in modo che » non individua e non enuclea un'azione antigiuridica sia pure meritoria per le sue conseguenze. Pertanto non riesco a comprendere il perchè di questo parere. Siamo quindi favorevoli all'approvazione dell'emendamento.

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia.* Volevo dire qualche cosa per tranquillizzare il senatore Nencioni. È chiarissimo lo scopo della norma: incentivare la dissociazione tra i concorrenti nel sequestro in modo da favorire il rilascio di chi sia stato sequestrato.

La mia preoccupazione è che la sua formula, senatore Nencioni, « determini la liberazione » sia troppo restrittiva, e cioè meno incentivante. Risponde più all'obiettivo che vogliamo raggiungere scrivere, come abbiamo fatto nel decreto-legge, « si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà ». Ossia si richiede che il sequestrato riacquisti la libertà.

L'atteggiamento del concorrente che si dissoci può favorire anche il concorso di altri interventi che possono insieme consentire il raggiungimento dell'obiettivo. Se optassimo per la sua formula « determini », metteremmo uno stretto nesso di consequenzialità diretta tra il dissociarsi e il determinare la liberazione. (*Commenti del senatore Nencioni*).

P R E S I D E N T E . Senatore Nencioni, insiste per la votazione dell'emendamento 2. 3?

N E N C I O N I . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento 2. 3, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accet-

tato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

L'emendamento 2.4 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2. 10, presentato dal Governo e accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2. 5, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2. 6.

N E N C I O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Signor Presidente, giacchè ho la parola sull'emendamento 2. 6, faccio una dichiarazione di voto anche sugli emendamenti 2. 7, 2. 8 e 2. 11.

Onorevoli colleghi, devo dichiarare la mia insoddisfazione per aver sentito dal relatore — e lo ringrazio per l'apprezzamento — dire che tecnicamente è più pregevole la dizione dell'articolo 630 (nella sua articolazione 2. 6, 2. 7, 2. 8 e 2. 11) nella forma che io ho avuto il piacere e l'onore di presentare all'Aula, ma che va mantenuta l'espressione di cui al decreto-legge per non infrangere l'armonia di espressioni adoperate dai tecnici che hanno concepito il decreto-legge.

Voglio sottolineare questo. I casi sono due: o è, come ha detto il relatore, più pregevole...

C O C O , *relatore*. Non ho detto « più pregevole » ma « pregevole ».

N E N C I O N I . Quando si esprime una aggettivazione, si fa sempre in riferimento a qualcosa. Lei ha detto che è pregevole ma che si vuole mantenere l'espressionismo contenuto nel decreto-legge. Questo non lo capisco più.

P R E S I D E N T E . L'espressione, non l'espressionismo, senatore Nencioni.

N E N C I O N I . Credo di conoscere l'italiano abbastanza bene perchè quando sono nato lo parlavo già, a differenza di molti, dato che sono toscano.

P R E S I D E N T E . Sono toscano anch'io. Qui allora siamo in caso di contestazione linguistica; la contestazione nasce sul più o non più.

N E N C I O N I . Parlavo del metodo di espressione che ho chiamato espressionismo. Pertanto il metodo di espressione è pregevole — ripeto — e lo ringrazio. Propongo all'Assemblea di approvare questi emendamenti che sono in armonia anche con le espressioni del codice penale, mentre mi permetto di far presente che nel decreto-legge vi è un metodo dettato dalla fretta, lo capisco; vi è stato l'apporto di varie fonti, di varie ispirazioni ma (non voglio far perdere del tempo all'Assemblea) fermiamoci un momento ad esaminare le cose. L'articolo 630, secondo comma, ad esempio, recita: « Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito... »; mi ricorda Rascel: la cognata non c'era e sparì nella nebbia.

Ritengo invece che le espressioni da me adoperate siano molto più consone con l'articolo 630 del codice penale, che è chiaro, cristallino, intelleggibile e non si offre ad interpretazioni anomale.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2. 6, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2. 7, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2. 8, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

L'emendamento 2. 9 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2. 11, presentato dal Governo e accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Sull'articolo 4 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

B A L B O , *segretario*:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Art. 165-*bis*. - (*Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte dell'autorità giudiziaria*). — Per raccogliere elementi che appaiano necessari allo svolgimento dell'istruttoria per l'accertamento della verità, l'Autorità giudiziaria può richiedere alla competente autorità copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ».

4. 1 NENCIONI, BONINO, TEDESCHI, ARTIERI, BASADONNA, GATTI, MANNO, PAZIENZA, PLEBE

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Propongo di sostituire il secondo comma con una espressione che sostanzialmente, a parte la forma, non è condivisa dal Ministro nè dal relatore.

L'articolo 4, onorevoli colleghi, prevede un articolo 165-*bis* cioè dispone, in armonia con quanto è già disposto per altre situazioni dal provvedimento approvato l'8 agosto 1977, che il giudice istruttore, il pretore e il pubblico ministero possano, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 307, cioè il segreto istruttorio esterno, richiedere copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto. Ho fatto due osservazioni e le ho tradotte nell'emendamento. La prima osservazione è che dicendo « il giudice istruttore, il pretore e il pubblico ministero » si lascia fuori come attribuzione di competenza l'autorità giudiziaria diversificata che ha poteri istruttori, si lascia fuori il collegio giudicante nei giudizi con rito direttissimo, si lascia fuori l'autorità giudicante nel processo cosiddetto immediato. Ricordo a me stesso e a voi che oggi per i maggiori reati nelle previsioni delle varie novelle è previsto il giudizio direttissimo: se quest'articolo è stato concepito per venire incontro ad una maggiore conoscenza, da parte dei magistrati, di circostanze contenute in altri procedimenti, praticamente si tarpano le ali proprio per quei procedimenti che sono di maggior momento in questa temperie. Si lascia fuori la sezione istruttoria e il procuratore generale!

Onorevoli colleghi, comprendo anche che ciascuna madre deve difendere la propria creatura, pure se essa è carente degli organi essenziali per la vita di relazione. Voglio però far presente all'onorevole Ministro che siccome ieri, nella sua risposta, avendo criticato la mia impostazione ha ricordato gli articoli 392 e 393 del codice di procedura penale, in una interruzione gli ho detto: onorevole Ministro, sono proprio quelli gli articoli che mi danno ragione, perchè si prevede il procuratore della Repubblica o il procuratore generale, cioè tutti e due. Anzi, nel 392 si prevede il pubblico ministero, il procuratore della Repubblica, però nel capoverso si dice che « il procuratore generale può avocare a sè », pertanto con tutti i poteri di cui al primo comma dell'articolo 392. Ma il 393, come molti altri articoli del nostro codice, prevede il procuratore della Repubblica o il

pubblico ministero e il procuratore generale nell'istruzione sommaria.

La tesi giuridica esposta dal relatore nella sua relazione è questa: dicendo « il pubblico ministero », ci si riferisce alla funzione. Pertanto il procuratore generale avrebbe le funzioni di pubblico ministero: quindi dicendo « pubblico ministero » si usa un'espressione comprensiva. Come giustificazione di questa tesi il relatore ha portato la legge sull'ordinamento giudiziario, che rubrica la parte che riguarda la magistratura requirente « il pubblico ministero ». Faccio osservare che nella tecnica legislativa le rubriche non sono mai norme dispositive; le rubriche sono rubriche ordinatorie e basta, sono espressioni comprensive di determinate funzioni. Ma quando si attribuiscono competenze specifiche tutti i codici del mondo, ad eccezione di questa norma, prevedono indicazioni operative dell'autorità giudiziaria che riceve dalla norma la competenza.

Pertanto non vedo perchè — è una *deminutio* di grande rilievo — si debbano lasciare fuori il procuratore generale, la sezione istruttoria e l'autorità giudiziaria nell'istruttoria dibattimentale oppure l'autorità giudiziaria, peggio ancora, nel procedimento sommario, cioè senza istruttoria e l'autorità giudiziaria nel procedimento immediato, senza istruttoria, anzi senza esame del pubblico ministero, neanche attraverso un atto.

Ho mutuato la dizione dall'articolo 199 del codice di procedura che prevede i doveri dell'istruttore in genere. Pertanto ho detto chiaramente: « Per raccogliere elementi che appaiono necessari allo svolgimento dell'istruttoria per l'accertamento della verità, l'Autorità giudiziaria può richiedere alla competente autorità copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ». Chiaro, distinto, che non si presta ad interpretazioni errate o al di fuori dei confini della previsione legislativa.

Seconda osservazione: ho tolto, in dissenso con il precetto del 307, il segreto istruttorio esterno perchè, onorevoli colleghi, il 307 è una norma ordinaria, a meno che voi non riteniate il 307 costituzionale. Quando un'altra norma ordinaria conferisce al magistrato una determinata competenza, è evidente che, se si attribuisce una competenza, si tratta di una competenza legittima e legittimata.

P R E S I D E N T E . Invito la Commisione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

C O C O , *relatore*. Ritengo che in questo emendamento ci siano due problemi da esaminare. Per l'articolo 165-*bis*, presentato dal Governo e licenziato dalla Commissione, queste informazioni l'autorità giudiziaria le può chiedere solo per i procedimenti in corso d'istruzione e quindi non nel corso del dibattimento. C'è stata una motivazione precisa di questa limitazione, per cui non si può, senza prospettare una diversa motivazione e modificare la *ratio* della legge, apportare una modifica che non riguarda la forma o la tecnica, ma incide sul contenuto normativo sostanziale del testo licenziato dalla Commissione.

Si era detto, se non ricordo male, nella relazione governativa, che si voleva limitare questa norma ai processi in corso di istruzione perchè appariva inopportuno che informative di altri processi si assumessero nel corso del dibattimento dato che potevano modificare l'*iter* di formazione del convincimento del giudice. Questo per quanto attiene alla sostanza. Per quanto attiene poi alla forma, premesso che mi trovo fra due toscani che hanno cominciato a parlare l'italiano da quando sono nati, non ho mai letto però che favorevole equivale a più favorevole.

Riprendendo nel merito la questione, quando qui si dice: « Per raccogliere elementi che appaiano necessari allo svolgimento dell'istruttoria per l'accertamento della verità, ... », ritengo che una espressione debba...

N E N C I O N I . È il 199 del codice di procedura.

C O C O , *relatore*. Ma nel codice di procedura il 199 ha un altro significato. Qui si scrive in un testo legislativo che il magistrato svolge un'attività processuale « per raccogliere elementi che appaiano necessari allo svolgimento dell'istruttoria per l'accertamento della verità, ... ».

Specialmente se si inserisce questa espressione emendando il testo governativo, sembra che il testo governativo lasci incerto se il pubblico ministero, il pretore o il giudice istruttore possano acquisire questi atti, anche non per raccogliere elementi necessari allo svolgimento dell'istruttoria, ovvero per scopi diversi dall'accertamento della verità. Io non vedo la necessità di scrivere una cosa del genere, che è fin troppo elementare, fin troppo evidente e insita nella dizione licenziata dalla Commissione.

Per quanto poi riguarda la questione del pubblico ministero, sinceramente non capisco come ancora il presentatore di questo emendamento insista sull'erroneità di questa disposizione. Anche ammettendo che il codice in altre disposizioni dica « il pubblico ministero o il procuratore generale » — e non lo dice — sarebbe un grave errore perchè il procuratore generale esercita la funzione di pubblico ministero. L'espressione « pubblico ministero » indica la funzione e individua l'autorità giudiziaria che può compiere questi atti con riferimento alla funzione. Quindi lo può fare sia il procuratore della Repubblica sia il procuratore generale. Su questo non ci sono dubbi.

Per quanto poi riguarda l'esclusione della sezione istruttoria, credo che sia stata determinata da questo. La sezione istruttoria non compie istruzione, se mai giudica sull'istruzione compiuta da altri, e per queste fasi del processo il Governo ha voluto escludere che vi possa essere l'informativa in esame.

Quindi per questi motivi (spero stavolta di aver motivato abbastanza, anche se certo non in lingua toscana!), sono contrario all'emendamento 4. 1.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, posso essere brevissimo perchè di queste cose ci siamo occupati anche nel corso della discussione e nella replica. Per quanto riguarda l'espressione « pubblico ministero », ho già detto ieri e confermo oggi che si tratta dell'identificazione di una funzione e quindi la norma si applica a chiunque eserciti questa funzione, si tratti di procuratore della Repubblica o di procuratore generale. La rubrica certo non ha valore normativo, ma ha un valore altamente indicativo del significato di una certa terminologia. Se l'articolo 393 parla di funzione del pubblico ministero e poi nel testo si parla di procuratore della Repubblica e procuratore generale ciò vuol dire appunto che la disposizione considera questi due soggetti come titolari di quella funzione che nella rubrica viene più genericamente attribuita al pubblico ministero.

Per quanto riguarda le fasi dibattimentali che potrebbero in astratto essere interessate a questo tipo di acquisizione di informazione la nostra scelta negativa è stata una scelta voluta e motivata. Voi sapete che di recente abbiamo approvato una modifica dell'articolo 144-*bis*, quando abbiamo trattato dei problemi della connessione e quindi della possibilità di acquisire atti istruttori compiuti in processi stralciati; questa già è una forte deroga al principio del segreto istruttorio. Ritengo però pericolosissimo allargare a dismisura tale deroga atteso che, se adottassimo una norma generale in forza della quale anche nella fase del dibattimento si potessero richiedere questi atti, questi diventerebbero immediatamente pubblici. Mi è sembrato perciò prudente che ci si limiti, quanto alla possibilità di richiedere copie e informazioni, alle fasi processuali che precedono il dibattimento.

Per quanto riguarda la sezione istruttoria la risposta è assai semplice. In forza di un principio che troviamo scritto anche nell'articolo 519, al giudizio di appello si applicano le stesse disposizioni del giudizio di primo grado. Nell'ipotesi in cui la sezione istruttoria dovesse ritenere la necessità di acquisire elementi di informazione potrebbe esercitare il potere che il testo in esame attribuisce al giudice istruttore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 4. 1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Sull'articolo 7 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

B A L B O , *segretario*:

Al secondo comma, dopo le parole: « ma in questo caso deve essere », *inserire le altre*: « immediatamente annotata nel registro di cui al terzo comma e ».

7. 1 IL GOVERNO

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, ho già detto ieri in sede di replica che questo emendamento è nato da un suggerimento già formulato in sede di Commissione. Con esso si predispone, attraverso l'annotazione sul registro, una ulteriore garanzia relativa all'autorizzazione orale all'intercettazione telefonica.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

C O C O , *relatore*. La Commissione è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 7. 1 presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti dopo l'articolo 9. Se ne dia lettura.

B A L B O , *segretario*:

Art. . . .

« Il terzo comma dell'articolo 434 del codice di procedura penale è modificato come segue:

"Le predette disposizioni si applicano anche all'imputato, ove il suo comportamento ostacoli gravemente lo svolgimento del processo. L'imputato può chiedere di essere riammesso ad assistere al dibattimento solo se dichiara di impegnarsi a rispettarne il regolare svolgimento, ma viene allontanato in via definitiva quando venga meno all'impegno assunto, fermo restando il suo diritto a prendere per ultimo la parola, se la domanda" ».

9. 0. 1 COCO, ARIOSTO, BALBO, CAMPOPIANO, CIFARELLI, DE CAROLIS, GUARINO, LUGNANO, SCAMARCIO, TEDESCO TATÒ Giglia

Art. . . .

« Il terzo comma dell'articolo 434 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

" Le predette disposizioni si applicano anche all'imputato. Questo è riammesso nella sala di udienza qualora ne faccia richiesta, ma se nuovamente espulso non può più essere riammesso, se non per esercitare la facoltà di cui al terzo comma dell'articolo 468 "».

9. 0. 2 IL GOVERNO

Art. . . .

« Le disposizioni del codice penale che richiamano l'articolo 630 dello stesso codice si applicano anche in relazione al delitto di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione ».

9. 0. 3 IL GOVERNO

C O C O , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O C O , *relatore*. Signor Presidente, rinuncio, anche a nome degli altri firmatari, all'emendamento 9. 0. 1 perchè l'emendamento 9. 0. 2 presentato dal Governo è, per quanto riguarda il contenuto normativo, identico al nostro.

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia.* Con l'emendamento 9. 0. 2 si prevede che l'espulsione definitiva dell'imputato dal dibattimento possa avvenire soltanto se ci siano state due espulsioni e non una sola, garantendogli in ogni caso la facoltà di cui al terzo comma dell'articolo 468, relativa alle ultime dichiarazioni.

Per quanto riguarda l'emendamento 9. 0. 3, sapete che già in sede di Commissione è stata prevista l'applicabilità all'ipotesi del 289-*bis* di tutte le norme processuali che richiamano l'articolo 630. Nel testo del decreto-legge infatti era stato modificato il solo testo dell'articolo 630 introducendo anche l'ipotesi di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione dell'ordinamento democratico. Giustamente in Commissione le due ipotesi sono state scisse ed il sequestro a scopo di estorsione figura sotto l'articolo 289-*bis*, come abbiamo illustrato ieri. Da qui la necessità di un raccordo con tutte le disposizioni del codice di procedura penale e penali che facciano riferimento all'articolo 630, in modo che l'intera disciplina sia dell'articolo 630 sia dell'articolo 289-*bis* sia sostanzialmente identica. Questo per evitare che all'articolo 289-*bis*, di nuova creazione, non si applichino quelle disposizioni che altrove siano riferite all'articolo 630.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

C O C O , *relatore.* La Commissione è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 9. 0. 2, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9. 0. 3, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Sull'articolo 12 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

B A L B O , *segretario*:

Al primo comma, sostituire le parole: « Chiunque aliena, loca o a qualunque altro titolo consente » *con le altre*: « Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, ».

12. 1 IL GOVERNO

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia.* Signor Presidente, il testo proposto dalla Commissione recita: « Chiunque aliena, loca o a qualunque altro titolo consente ». In qualcuno è sorto il dubbio che questa dizione non comprendesse la costituzione di diritti reali parziali.

A mio avviso la formula è onnicomprensiva in quanto si dice « a qualunque titolo consente ». Ma poichè qualcuno ritiene che la espressione « consente » potrebbe indurre a credere che si tratti soltanto di un rapporto obbligatorio, per dirimere ogni incertezza si propone il seguente emendamento: « Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente ». Con ciò si evita ogni possibile equivoco.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

C O C O , *relatore.* La Commissione è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 12. 1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo articolo unico.

M A S U L L O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* M A S U L L O . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il Senato ha già ascoltato ieri l'altro le nobili parole con le quali il senatore Basso ha voluto lasciare un segno delle sue personali convinzioni nel dibattito ampio e significativo che si è svolto in quest'Aula sul decreto del Governo per le questioni dell'ordine pubblico e del terrorismo.

Il nostro Gruppo aveva portato anche un suo contributo specifico ai lavori della Commissione giustizia che ha discusso il provvedimento in sede referente. Ma ci è sembrato in ogni modo opportuno che qualcuno di noi, a nome del Gruppo, intervenisse in questa fase conclusiva del dibattito per dire il più succintamente possibile le ragioni per le quali i senatori della Sinistra indipendente votano a favore del provvedimento.

Non sarei sincero se dicessi che al nostro Gruppo non siano state presentate riserve e perplessità, anche di notevole portata, e, in particolare, su quei temi riguardanti le libertà personali che in varia misura, e da varie angolazioni, sono riecheggiati più volte nel dibattito. Non starò certamente a risollevare queste questioni che del resto il Senato conosce molto bene, ma mi limiterò a dirvi che abbiamo potuto superare quelle perplessità nel segno di alcune considerazioni politiche generali che desidero brevemente esporvi.

Ci troviamo innanzitutto di fronte ad una larghissima maggioranza di tutte le forze democratiche ed il voto che il Senato si accinge a dare è tra i più ampi che mai siano stati dati a provvedimenti legislativi di questo genere. Il nostro desiderio di concorrere alla costituzione del più diffuso consenso possibile non esprime un gusto di confusione in un generalizzato conformismo: esso indica, invece, che avvertiamo il senso delle nostre responsabilità nel momento drammatico del paese e che riconosciamo il bisogno che le istituzioni democratiche della Repubblica, così profondamente insidiate dall'attacco del terrorismo, si presentino rinvigorite dalla più larga unità in un impegno fattivo di intelligente fermezza nella difesa dei princìpi fondamentali che stanno alla base della nostra convivenza civile.

È stato detto in quest'Aula, e non solo da qualcuno di noi, che per realizzare quella non confusa ma convinta unità, che ogni giorno di più appare strumento indispensabile per uscire dalla crisi, ognuno deve essere disposto a cedere qualche cosa delle proprie convinzioni. Con questo voto noi lo facciamo, sapendo che quello che ci si chiede può servire a provocare quella svolta che è nell'auspicio di tutti noi.

La larga maggioranza parlamentare vuol essere stimolo alla più larga unità possibile nel paese: l'esempio che il Senato è chiamato a dare stasera speriamo che possa contribuire a superare gli smarrimenti, le incertezze, le difficoltà, che pure esistono, ed a creare nel popolo la necessaria convinzione del dovere di impegnarsi in una lotta a fondo contro il terrorismo, la tensione civile capace di travolgere sacche di assenteismo morale o, peggio, di irrazionale acquiescenza.

Non desidero entrare nel merito degli articoli della legge, nè tanto meno fare riferimento a quelli più discussi. Il problema che abbiamo avuto davanti in questi giorni era e rimane quello, difficile, di segnare un limite all'insieme delle libertà personali che abbiamo faticosamente conquistato in questi anni e di accettare le necessità che per la difesa della vita dei cittadini e la sicurezza dello Stato democratico ci vengono imposte dai rischi connaturati alla stessa complessità della società in cui viviamo.

Presidenza del vice presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

(*Segue* MASULLO). Questa società è tanto più vulnerabile quanto più tecnologicamente avanzata; tanto più capace di generare crimini mostruosi quanto più stridenti sono i contrasti, le disuguaglianze, le vistose ingiustizie dinanzi alle quali balena talvolta il lampo della rivolta impotente.

Noi variamo stasera un provvedimento che inasprisce alcune pene e rafforza i poteri della polizia e dell'Esecutivo, ma credo che commetteremmo un gravissimo errore se ci illudessimo di aver risolto con provvedimenti come questo il problema della restituzione della società italiana alla normalità civile. Non crediamo nel provvedimento che oggi si vota come in un atterrito e magico esorcismo contro l'oscura minaccia di un demoniaco irrazionale improvvisamente piombato in mezzo a noi: l'irrazionale non è una forza misteriosa ma l'esplosione di enormi tensioni accumulate nella società come nell'individuo dalle ripetute inadempienze della ragione, quella ragione che deve essere invece mobilitata.

È necessario per esempio, per restare sul piano specifico, che il paese sia dotato di organi di investigazione che siano all'altezza della situazione. Non è possibile, di fronte ad una criminalità scientificamente organizzata, che gli organi di sicurezza continuino a muoversi su un piano che troppo spesso appare approssimativo e artigianale. Abbiamo bisogno di organismi inquirenti e di servizi di sicurezza che conoscano le tecniche aggiornate della lotta ad una criminalità tecnicamente aggiornata.

Abbiamo bisogno soprattutto di compiere tutti insieme uno spietato esame di coscienza, non per uno sterile rituale di purificazione ma per il recupero di una lucidamente critica capacità di attiva decisione. Bisogna cominciare con l'adottare nei nostri discorsi un dizionario comune in cui si precisi, in modo non equivoco, il significato di certe parole.

Noi siamo per la difesa dello Stato e bisogna chiaramente intenderci sul significato di questa come di altre parole. Se nei tre decenni di vita repubblicana, accanto a grandi conquiste ottenute dal movimento popolare, molti mali antichi non sono stati rimossi e troppo spesso il potere è stato arrogante od ottuso e troppi privilegi sono stati gelosamente coltivati, ciò è avvenuto non perchè lo Stato fosse troppo forte, ma perchè era troppo debole. Lo Stato non è questo o quell'assetto di potere: lo Stato, come si è configurato nel nostro patto costituzionale, è la garanzia di leggi uguali per tutti e dell'uguaglianza di tutti di fronte alle leggi. È il sistema delle regole che consentono lo schietto dibattito e la libera dialettica delle forze individuali e sociali e perciò l'affermazione pratica degli orientamenti ideali delle grandi maggioranze emergenti nel rispetto dell'inviolabile diritto di ciascun cittadino alla dignità e alla vita.

Per lo Stato così inteso noi ci siamo sempre battuti contro le prevaricazioni particolaristiche del potere, per lo Stato così inteso non possiamo oggi non batterci per difenderlo contro la sanguinosa protervia della violenza settaria.

Il principio ispiratore dello Stato disegnato dalla nostra Costituzione è la pace, interna ed internazionale; non la morta pace del conformismo ma la pace viva di un ordine in cui le lotte non siano soppresse, ma anzi rese più fecondamente possibili, perchè anche esse si svolgano nel rispetto di quelle norme fondamentali al di fuori delle quali non c'è che la guerra belluina.

Oggi per conservare lo Stato non di questo o di quel partito, non di questo o di quel gruppo di potere, ma lo Stato della Costituzione suggellata dal sangue di tanti fratelli, per consentire la sua piena riappropriazione da parte del popolo è necessaria la massima unità delle forze democratiche.

Il pluralismo democratico si può difendere solo con l'unità dei democratici.

La nostra decisione di votare per il provvedimento oggi all'esame risponde al dovere che noi sentiamo politicamente preminente di esprimere la nostra incoraggiante adesione a questa unità. (*Vivissimi applausi dall'estrema sinistra e dalla sinistra*).

D E G I U S E P P E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E G I U S E P P E . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, ci apprestiamo a convertire in legge il decreto 21 marzo 1978, n. 59, mentre in quest'Aula, come in tutto il paese, l'efferatezza di crimini lascia ognuno sgomento. E in tanti, pur nella decisa volontà di salvaguardare la civile convivenza fra gli italiani e assicurare il rispetto della legge repubblicana sull'arbitrio e sulla violenza, si insinua il dubbio se sia possibile per lo Stato, con i mezzi ordinari e nel solco della tradizione giuridica del paese, assolvere il suo fondamentale dovere di difendere le istituzioni dall'attacco gravissimo cui sono sottoposte.

Riteniamo che questo decreto sia una risposta ferma e serena dell'Esecutivo e del Parlamento alla drammatica domanda che sale dal paese insistentemente, tanto da far riemergere richieste di provvedimenti che, se pur suggerite dalla speranza di porre rimedio ad attacchi così spregiudicati, riaprirebbero delicatissimi problemi che la nostra civiltà giuridica aveva considerato chiusi già da un secolo.

Siamo tutti convinti che lo Stato democratico ha il dovere di mettere a disposizione dei suoi organi gli strumenti più efficienti di lotta contro il crimine, coprendo tutti gli spazi consentiti dalla Costituzione. Lo va facendo, come si afferma nella relazione governativa e come opportunamente sottolinea il relatore, senatore Coco, nel pieno rispetto della Costituzione repubblicana e senza allontanarsi dalle linee di fondo del nostro sistema penale e processuale.

Di tanto in tanto si levano alcune voci timorose che misure come quelle sulle quali si è appassionatamente discusso nella Commissione giustizia e in quest'Aula possano, come oggi si dice, criminalizzare il dissenso e, indirettamente, per ciò stesso, far trovare inaspettati compagni di viaggio a chi, già isolato nella coscienza degli italiani, deve esserlo ancora e sempre di più in modo che la solitudine lo scoraggi e lo vinca. Sia ben chiaro: non intendiamo con queste e con altre norme, che, se necessario, siamo disposti a discutere e, ove apparissero valide e corrette, ad approvare prontamente, difendere un Governo, questo o un altro, ma lo Stato. La confusione che si fa tra Governo, che può cambiare, che in un regime democratico nel libero gioco parlamentare si alterna ad un altro, e lo Stato, che è quello della Costituzione, sorto dal sacrificio, dalla lotta alla dittatura, dalla rinuncia alla guerra, dalla volontà di pace e di progresso, è confusione che va diradata con ferma chiarezza. Noi intendiamo difendere lo Stato, le sue leggi, il suo ordinamento, che in democrazia non significa certo posizione cristallizzata ed immutabile, che non esclude, come la stessa Costituzione prevede, modifiche, ma vuole che ciò si attui attraverso la libera determinazione dei cittadini e non attraverso la coartazione di uomini senza volto nel buio dei processi del popolo dai quali il popolo, che li disprezza e li teme, è assente. Pur non sottovalutando l'utilità che in materia penale si eviti di legiferare ripetutamente, appare chiaro che dinanzi a manifestazioni sempre più preoccupanti di efficiente criminalità e di dilagante terrorismo non ci si può sottrarre al dovere di studiare misure nuove, dirette a prevenire e reprimere con opportuna ed immediata efficacia il delitto, anche in rapporto all'azione, all'iniziativa, alla organizzazione degli eversori.

Negli anni trascorsi, nell'antico e delicato problema del rapporto tra autorità e libertà, spesso abbiamo dato prevalenza alla seconda, senza adeguatamente renderci conto che la convivenza sociale, che è fondamentale esigenza della Repubblica, si realizza nell'armonica fusione delle due insopprimibili e

connesse esigenze. Tornano al nostro ricordo tante polemiche sulla repressione e sulla natura degli estremisti, polemiche non certo giustificate, solo che si fosse considerato come l'autorità dello Stato, se fondata sulle leggi liberamente volute dal Parlamento e rispettose della Costituzione, non configuri alcuna ipotesi di repressione perchè nell'ordine c'è sviluppo e pace, mentre un popolo non cresce nella libertà e nella democrazia se non realizza la prima delle condizioni essenziali, che è quella di garantire la convivenza tra i cittadini; non certo giustificate, solo se si fosse considerato che non il colore degli eversori conta, ma l'avversione verso l'eversione che è minaccia allo Stato e ai singoli.

Queste affermazioni, colleghi, le abbiamo fatte sempre, qui e fuori di qui. Per tradurle in leggi ed in comportamenti operativi ci siamo sempre battuti, spesso tra incomprensioni. Le ripetiamo, con l'angoscia che una situazione gravissima determina in noi e negli altri, ora che le vicende non pretendono più dichiarazioni verbali, ma ferma ed inequivoca decisione. A quelle scelte, che non di rado sono state giudicate lassiste e che dobbiamo avere il coraggio di sottoporre, quando necessario, a sereno esame critico, non poco ha contribuito la tendenza che i docenti di diritto costituzionale definiscono di iperattuazione della Costituzione, tendenza che, a ben riflettere, è una forma di non rispettosa attuazione della Carta fondamentale della Repubblica se le fa affermare e dire ciò che in realtà non statuisce e non vuole. Anche in siffatta ottica condividiamo di questo decreto le norme che da un lato rendono più severe e insieme più efficaci le risposte a certi atteggiamenti delittuosi di eccezionale pericolosità sociale, come il rapimento per estorsione o per eversione, e dall'altro prevedono meccanismi che in qualche misura possono creare fattori di disgregazione all'interno delle bande criminali per rendere possibile l'auspicata liberazione del sequestrato.

Condividiamo la creazione e la punizione di una particolare fattispecie del danneggiamento o della distruzione di impianti di pubblica utilità, di ricerca o di elaborazione di dati. Condividiamo inoltre le norme, anche dal punto di vista tecnico ben congegnate, per colpire il riciclaggio del denaro estorto.

La richiesta di copia di atti o di informazioni da parte del Ministro dell'interno all'autorità giudiziaria che, secondo le modalità previste, non configura certo superamento delle attribuzioni proprie di ciascun potere; le sommarie informazioni dell'indiziato, dell'arrestato e del fermato alla polizia; la facoltà attribuita agli agenti ed agli ufficiali di polizia giudiziaria di accompagnare e trattenere nei propri uffici persone quando ciò sia necessario per la loro identificazione; le nuove procedure per un più rapido controllo delle intercettazioni telefoniche; l'allontanamento dell'imputato dal processo se questi ha assunto atteggiamento in udienza che contrasta con le finalità per le quali il processo si celebra: sono tutte misure che l'esperienza acquisita, nel corso di drammatici avvenimenti che hanno profondamente turbato e che ancora turbano il paese, indica come indispensabili per il coordinamento e per la prevenzione, impegnando tutti, singoli e organi, a fare per intero ciascuno il proprio dovere senza ricorrere all'alibi, forse qualche volta maturato in una situazione di frustrazione, di avere le mani legate.

Infine le norme di cui all'articolo 12, mentre creano per il proprietario dei fabbricati degli oneri giustificati dalla necessità di fornire notizie che, se saranno ben utilizzate dalle forze di polizia, potranno rivelarsi importanti per la prevenzione e la repressione del crimine, impegnano una vastissima categoria di cittadini a contribuire ad una lotta che, istituzionalmente delegata e riservata agli organi dello Stato, non può non contare sull'attiva collaborazione di tutti i cittadini.

Nutriamo la speranza che alcune soluzioni suggerite spesso da chi è chiamato a fronteggiare, in condizioni obiettivamente difficili, l'eversione, possano rincuorare gli agenti nell'assolvimento del loro compito tanto difficile da giungere non poche volte all'olocausto della vita.

Ma le leggi, onorevole Ministro, non bastano; chiediamo che gli organi competenti diramino subito disposizioni applicative precise che diano alle forze dell'ordine la certezza di essere sorrette nella loro opera dalle leggi, dal pieno consenso del Parlamento, dalla gratitudine dei cittadini.

Non c'è tempo da perdere. Le leggi occorrono, ma occorrono anche le istruzioni, le iniziative, le azioni ferme, serie, decise. La salvezza della Repubblica è la suprema legge. Le condizioni nelle quali operano le forze dell'ordine sono quelle che ognuno di noi conosce, che gli italiani sgomenti apprendono dai filmati. Ci sia comprensione, rispetto, riconoscenza, volontà di facilitare, anzichè ostacolare con cavilli, un'attività che è a servizio di tutti noi e nei confronti della quale inopportune campagne fecero pensare che le forze dell'ordine potessero operare per fini che non fossero quelli dello Stato democratico. Sono stati questi sospetti ingiusti per la globalità delle forze dell'ordine che hanno gravato a lungo su di un'azione preziosa, ma che almeno ora vanno rimossi, con la fiducia che si accorda, con il riconoscimento che sono esse, le nostre forze di polizia, le prime a pagare un generoso tributo di sangue per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni.

Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, in questi giorni drammatici è stato opportunamente scritto che la libertà non è minacciata da una legislazione più severa introdotta in sua difesa: è invece messa in pericolo dalla remissività dei suoi difensori in presenza di chi vuole distruggerla. La vasta ed apprezzata solidarietà democratica nel paese e nel Parlamento conferma che nessuno intende abdicare alle sue responsabilità.

Non abdica certamente la Democrazia cristiana, il cui Gruppo senatoriale vota a favore della conversione del decreto-legge, non per essere la forza politica contro cui più aspramente si rivolge la sfida dei criminali, non per avere tra le sue file i cittadini contro i quali più si acuisce la selvaggia arroganza del terrorismo, non perchè è il partito più danneggiato negli strumenti pur essenziali per la sua azione politica, ma perchè, costi quel che costi, assumendo anche decisioni drammatiche che spezzano il cuore, per la sua ispirazione ideale, per le profonde radici che ha in mezzo al popolo, per il patto mai smentito con i propri elettori non rinuncia, non può rinunciare al dovere di difendere la libertà, la giustizia, la pace nel nostro paese. (*Vivi applausi dal centro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

V E N A N Z E T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il giorno successivo all'emanazione del decreto-legge in oggetto un corsivo del « Corriere della sera » commentava il provvedimento che è ora al nostro esame con un titolo che mi ha molto colpito: « Gli amari frutti del terrorismo ». E annoverava appunto questo provvedimento tra gli amari frutti del terrorismo scrivendo che forse un anno fa esso avrebbe trovato tutti decisamente contrari.

Non c'è dubbio, signor Ministro, che vi sono degli amari frutti del terrorismo: oltre le conseguenze drammatiche sulle persone, non c'è dubbio che i posti di blocco, le perquisizioni, cioè tutta un'azione delle forze dell'ordine crea dei problemi. Ma non so fino a che punto possiamo inserire questo provvedimento tra gli amari frutti del terrorismo. Certo in una situazione diversa non avremmo avuto il decreto-legge: avremmo avuto un disegno di legge da esaminare non dico con maggiore attenzione, perchè non si tratta di questo, ma in una forma legislativa normale. Ma non mi preoccupa tanto la valutazione di per se stessa che è stata data dal giornale quanto il fatto che si crei nel paese, nell'opinione pubblica, in alcune forze politiche la convinzione che questo provvedimento sia, come da qualche parte è stato detto, ai limiti della costituzionalità o in qualche caso addirittura oltre la costituzionalità.

Infatti mi ha molto amareggiato la posizione del senatore Basso, che ricordava po-

co fa il collega Masullo, e non perchè si è dichiarato contrario a questo provvedimento, perchè vi possono certamente essere dei motivi di contrasto anche rispetto alle norme di un provvedimento come questo, ma perchè ha voluto presentare queste norme come lesive dei princìpi costituzionali; e questo è un grave errore, a mio giudizio, di ordine generale e di ordine politico in questo momento.

Confesso che mi ha abbastanza meravigliato la posizione del Partito liberale che oggi assume su queste disposizioni un atteggiamento critico diverso dal passato quando era nella maggioranza, forse solo perchè oggi non è nella maggioranza e tende a distinguersi dalla maggioranza stessa cercando di trovare motivi di distinzione. Non è su questo aspetto che si può facilmente e con leggerezza prendere questo tipo di posizioni, perchè appunto la nostra preoccupazione è quella che attraverso queste motivazioni si rischia di far diminuire l'efficacia di questa legge inducendo quasi a non rispettarla o addirittura a non applicarla.

Alcune prese di posizione anche da parte di organi che sono stati qui ricordati, come il Consiglio superiore della magistratura e gli stessi organi che citava il collega Basso, quale il tribunale di Milano, ci preoccupano non perchè non sia legittimo esprimere dubbi sul provvedimento, ma perchè le motivazioni addotte e soprattutto quella di presentare queste norme come incostituzionali sono assai pericolose. Infatti abbiamo bisogno che per questo provvedimento ci sia una fermezza nella applicazione. Come è noto e come è stato ricordato dai colleghi nel corso della discussione generale — in modo particolare per quanto ci riguarda dal collega Cifarelli — le motivazioni del nostro Partito su questo provvedimento di legge, in sostanza, sono che con esso non risolviamo certo i tremendi problemi di fronte ai quali siamo, e tuttavia in questo momento siamo chiamati a dare approvazione a norme di questo genere, a parte quelli che sono gli aspetti di carattere operativo.

Onorevole Ministro, nel riconfermare in questa dichiarazione il nostro voto favorevole, voglio sottolineare la preoccupazione che da parte di tutte le forze politiche, degli organi di stampa che hanno dei dubbi rispetto al provvedimento, si adoperi un linguaggio misurato, perchè l'efficacia di queste norme dipenderà molto dal modo in cui si presenteranno. Sappiamo bene che non è con una semplice normativa che si può raggiungere l'obiettivo, ma sappiamo anche che queste norme hanno un determinato valore. Lo stesso Ministro sa che in Commisisone avevo avuto — ed ho — io stesso per questo verso alcuni dubbi relativi ad uno degli argomenti forse minori di questo disegno di legge, ovvero rispetto all'articolo 12 concernente le denunce per le abitazioni. Mi rendo però conto che, se le approviamo senza fare insieme opera di persuasione sulla necessità delle norme stesse, esse finiranno per non avere efficacia. Mi è giunta notizia infatti che, alla data di ieri, termine di scadenza delle denunce di locazione, su 70.000 che avrebbero dovuto essere, solo 3.000 sono giunte agli organi di pubblica sicurezza. Nel momento in cui il Parlamento quindi chiede a tutti e in primo luogo alla magistratura di applicare con fermezza la volontà del legislatore, nessuno può pensare che di fronte a fatti sconvolgenti e che turbano la coscienza di tutti si possa manifestare l'opinione per cui i magistrati sarebbero chiamati nella sostanza a violare le leggi esistenti. Lei, onorevole Ministro, sa benissimo a cosa mi riferisco e quindi sono fortemente turbato anche in questo momento nell'approvare questo provvedimento, perchè, ripeto, dopo aver affermato che dobbiamo chiedere fermezza nell'applicazione di questo provvedimento, è opportuno che nessuna parte politica lasci intendere che i magistrati sarebbero in qualche modo indotti a violare nella sostanza le leggi del nostro paese.

A B B A D E S S A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A B B A D E S S A . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, a nome personale e degli amici del Movimento

sociale-destra nazionale, e credo di un'area elettorale che va al di là della nostra modesta rappresentanza parlamentare, ho l'onore di dichiarare che voteremo contro la conversione in legge del decreto n. 59. Passo velocemente ad elencarne i motivi.

Anzitutto ci sembra che il disegno di legge n. 1148, la cui valutazione non può essere disgiunta dal disegno di legge n. 1139, non riveli sufficientemente un'adeguata linea di strategia, di politica di prevenzione e di repressione del reato e sia sostanzialmente insincero perchè si presenta con la denominazione « norme per la prevenzione e repressione dei delitti di particolare gravità all'opinione pubblica la quale l'ha accettato come segno di una politica di irrigidimento, di più severe pene contro il crimine, mentre in sostanza esso rivela una linea politica anticrimine, non dico flessibile, ma morbida. Non possiamo infatti dimenticare che il disegno di legge n. 1139 ha previsto la libertà provvisoria in maniera indiscriminata anche per i possibili recidivi. E se vi è il contemperamento della discrezionalità del magistrato, lascio pensare a lei, onorevole Ministro, in questo clima di terrorismo, come la magistratura possa dare una interpretazione restrittiva di questo potere discrezionale.

Sono di ieri gli interventi dei colleghi La Russa e Pisanò che hanno segnalato l'ascesa veramente paurosa del crimine anche dopo il sequestro dell'onorevole Moro. Mi pare che a questa diffusione del crimine, che sta assumendo proporzioni geometriche, non si risponda in modo adeguato. Può essere anche un concetto religioso quello di rifarsi alla sacralità della vita, come ha fatto il collega Lapenta, ma non è certamente un concetto al quale si richiamano i criminali e le Brigate rosse, sicchè di fronte anche all'istituto della taglia si può avere del timore o la riserva che rispecchi qualche tendenza medievale, anche se legislazioni moderne lo attuano, ma tutto impallidisce di fronte alla belluinità degli attacchi che ci porta indietro di secoli, quasi fossimo tornati alle lotte dell'uomo delle caverne.

Sui banchi dell'università, quando le università erano una cosa seria e si studiava per apprendere, non per il voto collettivo, quando le cattedre di diritto penale erano tenute da illustri maestri, si insegnava che il contenuto della pena non è solo preventivo e repressivo, ma anche satisfattorio. Ora, se è vero che la Carta costituzionale della Repubblica prevede come fine della pena l'emendamento del reo, è anche vero che non esclude i suoi contenuti di prevenzione, di repressione e di soddisfazione per le parti lese dal delitto. È in base a questo principio, onorevole Ministro, che la società moderna ha escluso la faida, la legge del taglione « dente per dente, occhio per occhio »; è in base a questo principio che la legislazione moderna si preoccupa anche di contemperare la repressione e la prevenzione con un senso di appagamento morale che può essere dato ai partecipi di una comunità che viene aggredita dal delitto.

Pensate veramente che la porta socchiusa, per la libertà provvisoria, in un regime carcerario che non incute alcun timore reverenziale ai detenuti, possa dare soddisfazione al dolore ad alla tragedia della famiglia Sutter o della famiglia di Cristina Mazzotti il cui padre ebbe a morire di crepacuore? Non credo, onorevole Ministro, che lei possa dire che le pene e le porte socchiuse del carcere (anche se lei, non ascoltandomi, probabilmente consentirà che si aprano addirittura le porte del carcere) possano consentire che le famiglie dei cinque agenti trucidati della scorta di Moro si considerino paghe di una libertà provvisoria possibile per gli autori di questo efferato crimine. Quindi questa disciplina del disegno di legge n. 1148 non rispecchia affatto quella linea strategica di politica di repressione e di prevenzione che avete dato ad intendere sia nella denominazione della legge, sia nelle vostre dichiarazioni.

Onorevole Ministro, dico ancora che votiamo contro perchè riteniamo che uno Stato democratico non debba essere autoritario, ma debba essere sufficientemente autorevole. E, a meno che lei non voglia sostenere che l'autorevolezza dello Stato si consegue attraverso le modifiche che sono state introdotte dalla legge per il fermo di polizia, per le intercettazioni telefoniche, per l'interrogatorio dell'indiziato senza la presenza del difen-

sore; a meno che lei non voglia sostenere che l'autorevolezza dello Stato si dimostra con il fatto delle denunce di tutta la complessità dei contratti relativi agli immobili, devo dire che questo concetto dell'autorevolezza dello Stato democratico non è rispecchiato nè nel disegno di legge n. 1139, nè nel disegno di legge n. 1148. E dico questo perchè basta leggere i giornali, onorevole Ministro, le cronache di questi giorni, i commenti che si sono succeduti all'estero dopo il sequestro dell'onorevole Moro, basta leggere la cronaca nera che ha riempito di notiziari terrificanti le colonne dei nostri giornali, per dire che questo Stato ha bisogno di diventare autorevole e certamente non diventerà tale con questa normativa che siamo stati chiamati ad approvare, che voi voterete e che noi, molto democraticamente e convintamente, non voteremo, con spirito critico.

Non mi pare, inoltre, che, come è stato sostenuto da qualcuno, questo disegno di legge n. 1148 stia a dimostrare una svolta seria, efficace, determinante nella politica di prevenzione e di repressione. Credo che assolutamente non dimostri questo nella sua globalità: la bontà di un disegno di legge non si misura assolutamente dal numero dei voti o dalle grandi maggioranze che vengono a costituirsi su di esso; anzi le maggioranze cospicue, che sono quasi l'unanimità dell'Assemblea, devono in sè riverberare logicamente, necessariamente, per forza di cose, la diversità della concezione dello Stato, la diversità della matrice ideologica, la diversità della concezione strumentale della pena che è insita in una concezione diversa della società e dello Stato da parte delle forze politiche che compongono la maggioranza. Non è con le commistioni e con le confusioni che si può adottare una linea di politica criminale coerente, poichè è chiaro che non si può, in ipotesi di questo genere, aversi nè una politica di destra, nè una politica di centro, nè una politica di sinistra.

Inoltre, illustre Ministro (ed ho concluso), i due provvedimenti di legge ed in modo particolare il n. 1148 sembrano stilati fuori del tempo. Noi siamo agghiacciati dalla sorte dell'onorevole Moro, tremiamo quanto voi e più di voi, forse, della Democrazia cristiana per le sorti che attendono l'uomo oltre che il politico Moro e diciamo che questi provvedimenti di legge — n. 1139 e n. 1148 — tanto più sono impari, tanto più — mi permetta, onorevole Ministro — sono criticabili perchè sono stati assunti e deliberati durante il sequestro e dopo il sequestro dell'onorevole Moro. Ora voi vi trovate di fronte ad un ricatto, vi trovate di fronte ad una richiesta avanzata dalle Brigate rosse ed io so quanto travaglio dovete affrontare perchè vi trovate nel dubbio di dover eccepire la ragione di Stato o comunque vi trovate nel dubbio di non aver fatto appieno il vostro dovere.

Spero che questo dubbio sia vostro in questo momento perchè la posizione dell'onorevole Moro, e non solo quella sua, andava tutelata (e nel dire questo non mi fa velo l'amicizia di cui l'onorevole Moro mi ha onorato in passato ed anche recentemente) con provvedimenti di legge più adeguati; e poichè nel Senato della Repubblica questo non è stato detto da alcuno, mi consenta, onorevole Ministro, di dirle che mi farebbe cosa grata se potesse accogliere la mia istanza riferendo all'onorevole Zaccagnini che vi è stata una voce nel Senato della Repubblica che ha ritenuto di addebitare a questi due disegni di legge, in buona fede si capisce, una mancata ed adeguata difesa della posizione dell'onorevole Moro e di tante altre vittime di efferati delitti.

Sono questi i motivi per cui votiamo contro; e questi motivi vogliono essere anche una sollecitazione alla Democrazia cristiana: spero che nelle prossime elezioni del 14 maggio la Democrazia cristiana abbia quei suffragi che le competono e che noi le auguriamo perchè in passato è stata veramente il supporto, il pilastro del progresso e della difesa degli istituti democratici del paese. Ma c'è l'augurio e c'è anche il monito in quello che diciamo: che possa la Democrazia cristiana veramente interpretare nel senso giusto quei voti che le saranno attribuiti, nel senso cioè di una politica equilibrata, coerente e coraggiosa anche nel cam-

po della prevenzione e della repressione dei reati. (*Applausi dall'estrema destra*).

M O D I C A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O D I C A . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il voto favorevole che il Gruppo comunista si accinge a dare alla legge di conversione del decreto-legge per la prevenzione e la repressione di gravi reati vuole esprimere la nostra piena adesione e partecipazione allo sforzo che il Parlamento sta compiendo, con questa e con altre decisioni, per affrontare, per tutto quanto appartiene alla sua responsabilità e ai suoi poteri, la drammatica situazione di emergenza nell'ordine pubblico e l'attacco in corso contro le istituzioni democratiche e per corrispondere con la massima tempestività alle iniziative del Governo, alle richieste delle forze politiche, all'ansia del paese.

Vogliamo anche sottolineare la positiva risposta che gli emendamenti proposti dalla Commissione e dal Governo hanno dato alle richieste di modifiche, avanzate da parte nostra e di altri Gruppi, particolarmente per quanto riguarda l'articolazione delle diverse pene stabilite per i sequestri di persona e l'opportuna depenalizzazione delle sanzioni previste dall'articolo 12.

Da molti anni il Parlamento è impegnato nell'esame e nell'approvazione di provvedimenti legislativi tendenti a fronteggiare minacce eversive di diverso segno e colore, convergenti nel proposito di abbattere l'ordinamento democratico della Repubblica. Non è stato sempre facile ricercare e difendere — anche in alcuni importanti dibattiti avvenuti negli anni scorsi in quest'Aula — il necessario, equilibrato rapporto fra le garanzie individuali che in nome della nostra Costituzione democratica si debbono assicurare anche nell'opera di prevenzione e di repressione, da un lato, e dall'altro la difesa della collettività; fra la tutela delle libertà personali e la difesa di un ordinamento la cui esistenza ed il cui rafforzamento è il decisivo presidio della libertà e della vita stessa di tutti i cittadini.

Non sempre si è voluto tener conto da parte di tutti e con la necessaria coerenza che nella Costituzione esiste pienamente la potenzialità per fronteggiare anche situazioni di eccezionale gravità come quelle attuali, che possono e debbono essere affrontate senza che si debbano in alcun modo e per alcun tempo sospendere o limitare i diritti di libertà tutelati dalla Costituzione. Proprio a questa potenzialità della Costituzione si ispira la linea che si è tradotta dapprima nelle affermazioni e nelle proposte in materia di ordine pubblico contenute negli accordi del luglio del 1977 e che si va affermando: una linea che può consentire di dispiegare con efficacia l'opera preventiva e repressiva da parte di uno Stato che anche in quest'opera non si discosta dai princìpi della democrazia e della libertà e che anzi proprio per questo e soprattutto per questo può essere certo di debellare violenti ed eversori; in questa stessa linea si inserisce la legge che ci accingiamo a votare e per questo noi la approviamo.

Le preoccupazioni che da parti diverse, anche in quest'Aula, si sono manifestate circa la tutela di un quadro di piena legalità democratica nel rispetto dei diritti personali ci trovano sensibili oggi, come sempre lo fummo in passato, anche quando altri non sembravano così fermi e solleciti.

Sensibili e partecipi dobbiamo essere nel cogliere il senso più generale e comprensivo dei sentimenti e della volontà che salgono dalle grandi masse del popolo, dalla classe operaia, da tutti i cittadini onesti e laboriosi. Questi cittadini respingono con sdegno la falsa, grottesca immagine, che alcuni vogliono loro presentare, di uno Stato che si avvierebbe ad essere, o già sarebbe, uno Stato di polizia.

Essi chiedono allo Stato fermezza contro gli eversori, le loro criminali imprese e i loro disumani ricatti, quella fermezza che è stata mantenuta nelle tragiche circostanze dell'ultimo mese grazie al responsabile comportamento del Governo e delle forze politiche democratiche e in particolare

del partito più direttamente e duramente colpito.

Se questi cittadini, questi lavoratori, muovono verso di noi, verso il Governo, verso le forze politiche una critica, essa è piuttosto quella di non essere riusciti finora a stroncare la violenza e l'eversione, ed esprimono anche la più viva preoccupazione perchè non si è ancora riusciti a far sì che in tutti gli organi dello Stato e della pubblica amministrazione, in tutta la vita pubblica, si adottino finalmente e da parte di tutti quei comportamenti di piena responsabilità e di severo rigore che la crisi del paese richiede; e in particolare questi comportamenti sono richiesti e sono resi anche moralmente necessari dall'esempio che viene da coloro che, impegnati nell'amministrazione della giustizia e nella tutela dell'ordine democratico, vengono sottoposti in questi giorni a dure prove, fino al sacrificio della vita.

Ed ancora, vi è nel paese viva preoccupazione perchè intorno ai violenti e agli eversori permane un'area, minoritaria sì, ma significativa e pericolosa, di estremisti, ancora da qualcuno tollerati o addirittura blanditi e comunque insufficientemente contrastati da una lotta politica e ideale coerente cui tutti abbiamo il dovere di partecipare, anche partendo da posizioni diverse ed anche avendo avuto responsabilità diverse nel determinare, in passato, le cause più profonde della crisi che travaglia il paese.

Proprio in nome di queste profonde aspirazioni popolari noi sentiamo di dover chiedere che alle leggi che abbiamo approvato o che stiamo approvando e alle incisive riforme previste nel programma di governo nel campo della giustizia e della pubblica sicurezza sempre più e sempre meglio si accompagni, come ieri ha riconosciuto necessario l'onorevole Ministro, un'opera efficace, ferma, risoluta da parte di tutti gli organi dello Stato, da parte del Governo, della magistratura, delle forze di polizia, da parte dei servizi di sicurezza finalmente riformati e, ci auguriamo, per sempre sottratti alle ignobili strumentalizzazioni reazionarie che li hanno nel passato deviati e condotti al dissesto.

Ma soprattutto noi siamo convinti che la difesa ed il rafforzamento delle istituzioni democratiche saranno tanto più efficaci quanto più sarà coerente e rapido il processo, già avviato pure tra tanti contrasti e difficoltà, volto a superare quella frattura tra le forze democratiche e popolari troppo a lungo durata, che ha indebolito le istituzioni democratiche proprio perchè ha ridotto l'unità e il peso delle forze attivamente poste a loro presidio. E d'altra parte, proprio a bloccare e a risospingere indietro questo processo è soprattutto rivolto l'attacco degli eversori.

Non esiste dunque, nè in linea di principio, nè in concreto oggi, in un momento eccezionalmente drammatico, un'alternativa fra l'adozione di misure efficaci contro il terrorismo e l'esercizio pieno della democrazia in tutti i campi, e prima di tutto per risanare e trasformare la nostra società.

Ed il successo in quest'opera generale di risanamento si affida soprattutto alla possibilità che, nel suo insieme, l'opera dello Stato e delle forze democratiche possa essere sorretta dalla più larga ed attiva unità fra i cittadini e possa suscitare ed utilizzare pienamente le infinite energie morali, la coscienza democratica, l'impegno di lotta delle grandi masse popolari in tutto il paese.

È questo rapporto tra lo Stato e le masse, è questa presenza popolare la principale garanzia che anche di fronte ad una fase nuova, la più grave, dell'attacco al regime democratico la risposta possa essere la più forte, il successo possa essere pieno e rapido come il paese pretende. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

F E R R A L A S C O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F E R R A L A S C O . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, le ragioni del voto positivo del Gruppo del partito socialista italiano al provvedimento di legge al nostro esame sono state espresse dai col-

leghi Scamarcio e Campopiano nei loro interventi in sede di discussione generale. Esse discendono dalla convinzione che la gravità della situazione impone la necessità di aumentare la forza deterrente delle leggi e gli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine.

Avremmo preferito — lo diciamo sinceramente — che per provvedimenti di questo genere si fosse fissato in modo esplicito un limite temporale, poichè alcuni istituti che hanno rappresentato uno sviluppo democratico nell'ambito della materia penale possono e devono essere sospesi in tempi di emergenza, ma vanno rapidamente reintegrati in tempi normali. Non aver manifestato questo nostro convincimento in un espresso emendamento è un'ulteriore prova di fiducia nel fatto che questo principio non è solo presente in noi, ma in tutta la maggioranza che oggi ha ritenuto di dover limitare — compresi naturalmente noi — alcune garanzie ed inasprire determinate pene.

Ciò non toglie, signor Presidente, signor Ministro, che si debba raccomandare, anche alla luce di recentissimi avvenimenti, al Governo, ai funzionari e alle forze dell'ordine un oculato uso dei più larghi poteri che il Parlamento ha loro conferito. Il Ministro dell'interno proviene come me da una regione nella quale, purtroppo, il sequestro di persona è rubricato tra i delitti frequenti, non da oggi ma da alcuni secoli, il che ha permesso di affinare sia le tecniche dei deliquenti, sia quelle dei ricercatori. Egli sa benissimo, pertanto, che la salvaguardia della dignità dello Stato si è sposata più spesso all'azione di funzionari e magistrati intelligenti, che hanno saputo insieme salvare la vita dell'ostaggio e assicurare alla giustizia i colpevoli, contemporaneamente o in tempi successivi, piuttosto che all'azione rigida di altri funzionari e di altri magistrati, fautori dei metodi cosiddetti duri. L'onorevole Cossiga sa bene come l'intelligente chiusura di certi canali e l'apertura di altri abbia consentito di risolvere casi clamorosi senza vittime, o con minimo rischio, e come invece altre volte spettacolari conflitti a fuoco abbiano lasciato sul terreno l'ostaggio, colpito dalle forze che lo dovevano liberare, mentre i banditi si dileguavano.

Ci rendiamo ben conto che la situazione non è la stessa, ma esistono pur sempre delle analogie, se non altro di ordine tecnico, che non vanno trascurate e certe esperienze che, cambiato ciò che vi è da cambiare, vanno utilizzate. Regola costante, ad esempio, è quella di assicurarsi nella ricerca dei fuorilegge armati l'assenso e l'aiuto della popolazione o almeno di diminuire l'area di consenso ai fuorilegge. In termini di guerriglia moderna questo concetto viene definito come necessità di far mancare l'acqua ai pesci, secondo immaginifiche definizioni che ci vengono dall'Estremo Oriente.

Ebbene, signor Ministro, dobbiamo domandarci se l'azione svolta ieri dalle forze dell'ordine in via Gradoli, con le vistose conseguenze sulle porte di alcuni appartamenti che ci sono state offerte stamane in visione dalla stampa quotidiana, serva veramente a sottrarre quest'acqua, o viceversa non vi sia il pericolo che ne aggiunga. Era il caso di accanirsi in questo modo su una stalla vuota, che non poteva che essere vuota secondo i più elementari princìpi della logica ragionata? Queste critiche, signor Ministro, mi creda, non sono gratuite nè tanto meno intendono essere demagogiche. Al contrario, esse sono dettate dalla convinzione che la lotta al terrorismo sarà dura e lunga e che pertanto occorre ridurre al minimo il margine d'errore, anche psicologico, ed è sempre più necessario che l'azione delle forze dell'ordine sia non solo doverosamente ferma, ma anche consapevolmente intelligente. E con lo stesso spirito di consapevolezza della gravità della situazione mi sia consentito, signor Ministro, di soffermarmi per qualche istante sul pericolo che deriva dallo spirito polemico e dalle inesattezze con le quali sono state accolte alcune riflessioni proposte in questi giorni dal nostro partito sul caso che ci sovrasta, che incombe su di noi, sul dramma dell'onorevole Moro e sui suoi riflessi sulla vita politica.

Non per aprire o continuare assurde e astruse polemiche, ma, al contrario, per impedire che esse sorgano, è necessario pun-

tualizzare subito che nessun comunicato o dichiarazione della segreteria del Partito socialista italiano o di altri membri del partito, nè scritta nè verbale, ha lasciato mai intendere che lo Stato debba trattare con le Brigate rosse e tanto meno trattare il rilascio di persone incriminate o condannate.

Il concetto che il mio partito ha inteso esprimere, e ha peraltro espresso chiaramente, è che tra il cedimento al ricatto e inflessibili atteggiamenti negativi esistono, a nostro parere, margini di azione anche limitati che vanno però allargati e utilizzati, secondo il convincimento del resto espresso da tutte le forze politiche democratiche, per cui, ferma restando la salvaguardia della dignità dello Stato, occorre fare il possibile per favorire la salvezza dell'onorevole Moro.

Ebbene, signor Ministro, d'accordo sulla prima proposizione, vorremmo che alla seconda fossero dati tutto lo spessore e tutta la consistenza possibili e che essa non si esaurisse in una semplice enunciazione di principio. Esistono delle sfere di competenza statuale e altre non strettamente statuali che non sono neppure strettamente private o familiari. Ebbene, pensiamo che in queste sfere di competenza debba essere consentito a chi può e a chi vuole (anzi chi può e chi vuole deve essere favorito) condurre ogni possibile azione atta ad ottenere la liberazione dell'onorevole Moro.

È stato detto da qualche parte che questo nostro desiderio ci viene dettato dalla natura libertaria ed umanitaria del nostro partito. Questo non è esatto: i princìpi umanitari e libertari ai quali sempre ci siamo attenuti, secondo i quali la vita umana è da anteporsi ai princìpi astratti, il fatto che nelle nostre tradizioni sempre sono stati banditi la violenza e il dogma ci consentono questo discorso, ma non ce lo dettano. Le ragioni che ci portano a esplorare tutte le strade dignitosamente esplorabili, a non lasciare niente di realmente intentato entro i limiti della Costituzione per salvare l'onorevole Moro, ci provengono non solo da ragioni di umanità, ma anche e soprattutto da considerazioni di ordine squisitamente politico. Ci spinge ad agire in questo modo principalmente la convinzione che il caso dell'onorevole Moro non apre e non chiuderà purtroppo, secondo ogni previsione, il periodo della lotta all'eversione ed al terrorismo. Nè una soluzione che ci auguriamo positiva del caso Moro nè una soluzione negativa, che tutti paventiamo, chiuderanno la lotta fra gli eversori e lo Stato. E allora bisogna chiedersi: per la continuazione fattiva ed operante di questa lotta, per l'unità tra le forze democratiche, che riteniamo fondamentale per la salvezza delle istituzioni (perchè oggi di questo si tratta), per l'adesione del paese a questa lotta, non va dimostrato con assoluta chiarezza che tutto si è tentato per la salvezza non solo di una vita umana, ma di un uomo che in questa unità delle forze democratiche ha dimostrato di credere e che per essa si è battuto? Riteniamo, signor Ministro, signor Presidente e onorevoli colleghi, che questo vada dimostrato fino in fondo, senza alcuna possibilità di equivoco. Nessun principio sulla ragione di Stato o sull'uguaglianza di ogni vita umana, su cui nessuno discute, può nascondere la realtà politica che non ci rende tutti uguali, che fa sì che un impedimento o una sciagura o un delitto che colpiscono certe persone restino senza o con scarse conseguenze per la collettività, mentre l'impedimento, la sciagura o il delitto consumati su altre persone, che per una ragione o per l'altra occupano in un determinato momento politico delle posizioni chiave, provocano conseguenze a volte molto gravi che finiscono per coinvolgere tutto e tutti.

Da questa semplice considerazione discende la necessità per coloro che hanno la responsabilità amara di condurre lo Stato in questi difficili momenti — e noi siamo fra questi — di non lasciarsi indurre da un'opinione pubblica esasperata a rifugiarsi dietro rigidi schematismi o generiche dichiarazioni di principio. Il momento è grave; non tutti i cittadini hanno le stesse responsabilità. Al Parlamento, al Governo, ai partiti democratici compete l'imperativo categorico di salvare le istituzioni, e questo si può fare soltanto se si è uniti nella convinzione che le istituzioni si salvano battendo il terrorismo, senza abdicare ai valori fondamen-

tali della democrazia, della convivenza civile, della dignità della persona umana.

A R I O S T O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R I O S T O . Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, sono molte le motivazioni e non pochi gli argomenti, fin qui illustrati a sostegno del voto favorevole al disegno di legge sottoposto alla nostra approvazione, che possiamo fare nostri. Potremmo aggiungere altri motivi che sono in armonia col costante atteggiamento e il coerente comportamento della nostra parte politica in presenza del delicato e fin troppo serio problema che il disegno di legge si propone di affrontare con mezzi più aggiornati. Per questo comportamento dovremmo dire, semmai, che avremmo preferito un maggior rigore, e non ci sono piaciuti l'affiorare di troppi dubbi e i vari accenti su perplessità, proprie e comprensibili in cattedratici del diritto, molto meno in uomini politici. Ma nel contesto dei fatti che sciaguratamente parlano da soli e nella situazione non solo politica che stiamo vivendo e soffrendo, se non inutile, riteniamo superfluo insistere. Ci limitiamo pertanto ad annunciare il nostro convinto voto a favore, accompagnato — e intendiamo sottolinearlo — dal sentito augurio che non sia lontano il giorno in cui sentiremo il bisogno di rivedere queste norme perchè ritenute non più necessarie. (*Applausi dal centro-sinistra*).

B A L B O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A L B O . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, non voglio ripetere gli argomenti che ho portato nel mio intervento in sede di discussione generale per giustificare la mia astensione su questo disegno di legge. Come ho già detto, ho trovato nel disegno di legge fattori da condividere; ne ho trovati altri che per noi liberali non sono accettabili, come ad esempio l'interrogatorio dell'imputato da parte della polizia senza essere assistito o la misura relativa alle abitazioni che riteniamo inutile.

Come avremmo allora potuto votare? Contro il provvedimento? Non credo, perchè avremmo votato anche contro delle cose che noi riteniamo valide, che sono contenute nel provvedimento stesso. A favore non avremmo potuto votare perchè gli argomenti da me portati sono sufficienti per votare a favore. Quindi abbiamo scelto la via dell'astensione che per noi è stata il risultato inevitabile e coerente di quanto avevo detto durante il mio intervento. Dato però che ho visto qui una benevola attenzione rivolta da alcuni colleghi al mio intervento e alle mie posizioni, come liberale vorrei dire semplicemente che dai banchi di questa maggioranza ho sentito critiche molto più pesanti delle mie e mi chiedo come abbiano potuto concludere con un voto favorevole. Coerenza? Disciplina? Non so e non voglio dare un giudizio: voglio solo fare una constatazione e dire ai colleghi che sono stato coerente con quanto avevo esposto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

V E N A N Z E T T I , *segretario*:

FERMARIELLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere, in riferimento alla vertenza dei piloti dell'aviazione civile, quale linea di politica salariale verrà tenuta dal Governo e quali iniziative si pensi di adottare per garantire il regolare svolgimento del servizio.

(3 - 00948)

ROMEO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — (*Già* 4 - 01145).

(3 - 00949)

ROMEO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — (*Già* 4 - 01513).

(3 - 00950)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

VIVIANI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — (*Già* 3 - 00845)

(4 - 01832)

CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del ritardo denunciato da molti consigli di istituto, nell'assegnazione dei fondi destinati ad essere gestiti dai consigli medesimi, se siano state identificate le cause di tale ritardo e se siano stati predisposti rimedi all'inconveniente denunciato.

Il ritardo rende infatti difficoltoso qualsiasi tentativo di programmazione di attività, che abbracci organicamente l'intero arco dell'anno scolastico.

In particolare, il ritardo è stato denunciato dal consiglio di istituto della scuola media statale « G. Da Passano » di Genova, ma il problema sussiste comunque e si ripresenta ogni volta che i consigli debbono predisporre programmi senza essere certi di ricevere interamente e tempestivamente i fondi necessari.

(4 - 01833)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

P R E S I D E N T E . A norma dell'articolo 147 del Regolamento, l'interrogazione n. 3 - 00939 del senatore Signori sarà svolta presso la 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Ordine del giorno per la seduta di sabato 22 aprile 1978

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, sabato 22 aprile, alle ore 11, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 79, concernente ulteriore proroga della legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva del Consorzio « Ente per le Ville Venete » (1153).

2. SIGNORELLO ed altri. — Norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge — anche esso dipendente dello Stato — sia chiamato a prestare servizio all'estero (346).

3. Realizzazione di una rete nazionale per il rilevamento dei dati meteorologici via satellite (887).

La seduta è tolta (*ore 19,30*).

Dott. PAOLO NALDINI
Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari